



FLC CGIL
Como

*federazione lavoratori
della conoscenza*

Pensionamenti personale scolastico 1° settembre 2023: le dimissioni entro il 21 ottobre

Con la pubblicazione del Decreto e della Circolare Ministeriale vengono stabilite tempistiche e modalità di presentazione delle istanze di cessazione. La FLC CGIL, critica rispetto alle scadenze troppo ravvicinate, ne chiederà la proroga.

È stata pubblicata dal Ministero dell'Istruzione la [nota 31924 dell'8 settembre 2022](#), concernente le dimissioni volontarie dal servizio del personale della scuola dal 1° settembre 2023, in attuazione del [Decreto ministeriale 238 dell'8 settembre 2022](#).

LE SCADENZE

La scadenza per la presentazione delle dimissioni, comprese le istanze di permanenza in servizio ai fini del raggiungimento del minimo contributivo, è fissata al 21 ottobre 2022 per tutto il personale scolastico, a eccezione dei dirigenti scolastici per i quali il termine sarà, come lo scorso anno, il 28 febbraio. Le stesse tempistiche sono previste per l'eventuale revoca dell'istanza precedentemente inoltrata.

COME SI PRESENTANO LE DOMANDE

DOMANDA DI DIMISSIONI: salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le istanze online. Per gli iscritti FLC CGIL di Como si ribadisce la consueta disponibilità della FLC CGIL di Como al supporto nell'inoltro delle dimissioni (necessario fissare un appuntamento scrivendo a como@flcgil.it)

La richiesta di dimissioni per pensione anticipata anche quest'anno potrà essere formulata avvalendosi di tre istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.

La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione "ordinarie" (anzianità contributiva, opzione donna, dimissioni senza diritto a pensione, personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti); la seconda e la terza conterranno le istanze relative rispettivamente alle cosiddette quota 100 e quota 102.

Qualora fossero presentate sia l'istanza "ordinaria" che quella 100 o 102, queste ultime due verranno considerate in subordine alla prima.

Gli interessati al mantenimento in servizio a tempo parziale, sono tenuti ad esprimere l'opzione per la cessazione ovvero per la permanenza a tempo pieno, qualora venissero accertate circostanze ostative all'accoglimento della domanda di part time.

Il personale in servizio all'estero presenta l'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

DOMANDA DI PENSIONE: deve essere inviata direttamente all'INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1. presentazione della domanda online accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3. **presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita di un Patronato. A tale proposito si conferma la disponibilità del patronato INCA CGIL di Como e provincia all'inoltro delle domande, anche in questo caso è obbligatorio fissare un appuntamento utilizzando il servizio "Parla con noi" presente sul sito web della CGIL di Como, oppure, per i soli iscritti alla FLC CGIL di Como, scrivendo a como@flcgil.it**

DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO: si presenta all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale. Il trattenimento in servizio può essere accordato al personale che compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2023 non abbia maturato a quella data l'anzianità contributiva di 20 anni, ma solo quando tale requisito risulti raggiungibile entro i 71 anni.

Il personale impegnato in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato dal dirigente scolastico al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri.

COME SI VA IN PENSIONE

Sistema retributivo

Pensione di vecchiaia

- per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi (art.24, commi 6 e 7 della L. 214/2011)
67 anni al 31 agosto del 2023 d'ufficio
67 anni al 31 dicembre del 2023 a domanda.
- per lavoratori e lavoratrici addetti a mansioni gravose, per i quali si prevede l'esclusione dall'adeguamento all'aspettativa di vita (art. 1 commi da 147 a 153 legge 205/17)
66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2023 a domanda, purché in possesso di un'anzianità minima contributiva di 30 anni al 31 agosto 2023
Per tale fattispecie non si applicano le disposizioni del cumulo di cui alla L. 228/2012.

Pensione anticipata (art. 15 D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019)

- per le donne: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima entro il 31 dicembre 2023;
- per gli uomini: 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima entro il 31 dicembre 2023.

Opzione donna (art. 1 comma 9 della L. n. 243/2004, come declinata nella legge 26 del 2019 e 234/2021 art. 1 c.94)

- anzianità contributiva minima 35 anni
- età anagrafica 58 anni

L'assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo. Nella legge di bilancio per il 2023 potrebbero essere rivisti i requisiti di questa opportunità pensionistica, per cui il Ministero dell'Istruzione dovrà fornire adeguata informazione. I requisiti anagrafici e contributivi devono essere maturati al 31/12/2021, salvo nuove disposizioni nella prossima legge di bilancio.

Quote 100 e 102 (L.26/2019 come modificata dall'art.1 c.87 della L.234/2021)

a. requisiti maturati al 31 dicembre 2021

- anzianità contributiva minima 38 anni
- età anagrafica 62 anni.

b. requisiti maturati al 31 dicembre 2022

- anzianità contributiva minima 38 anni
- età anagrafica 64 anni.

Cumulo e totalizzazione

- Tra le pratiche più complesse da lavorare sono quelle che richiedono il pensionamento tramite gli istituti del cumulo e della totalizzazione dei servizi in casse pensionistiche diverse.
Anche quest'anno abbiamo chiesto che tali modalità di accesso alla pensione fossero contemplate nelle istanze online, ma ancora non sappiamo se la richiesta sia stata accolta da parte dell'Amministrazione e dell'INPS.
In caso contrario si suggerisce agli interessati di accompagnare le dimissioni tramite istanze online con un modello cartaceo.

Ape sociale. La sperimentazione "APE sociale", riconfermata per tutto il 2022, include tra i beneficiari in qualità di lavoratori che svolgono attività "gravose" gli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria in possesso di un'età anagrafica di almeno 63 anni e di almeno 36 anni di contributi, in servizio per almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero per 6 anni negli ultimi 7.

L'istituto interessa inoltre i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o parente convivente con certificazione di Legge 104, art. 3 comma 3, gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, disoccupati che abbiano concluso la Naspi. Per le suddette tipologie è richiesta un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per le lavoratrici madri l'anzianità contributiva minima è ridotta di 12 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 2 anni. I requisiti anagrafici e contributivi devono essere maturati al 31/12/2022, salvo nuove disposizioni nella prossima legge di bilancio.

N.B. L'Amministrazione ha l'obbligo di collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni entro il 31 agosto 2023.

Sistema contributivo puro

Pensione di vecchiaia: requisiti minimi al 31 dicembre 2023

- 67 anni di età anagrafica e 20 anni di anzianità contributiva se l'importo della pensione non è inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale
- 71 anni di età anagrafica e 5 anni di contributi effettivi

Pensione anticipata: requisiti minimi al 31 dicembre 2023

- 64 anni di età anagrafica e 20 anni di contributi effettivi se l'importo della pensione non è inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale